



Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023  
Istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di  
registro cronologico di carico e scarico e di  
formulario di identificazione del rifiuto

Gennaio 2024

# 1. Premessa

Il 21 dicembre u.s. è stato pubblicato sul portale [RENTRI](#) il [Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023](#), che definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, che dovranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Il Decreto direttoriale rientra tra quelli previsti dal DM. 59/2023, art. 21, comma 1, lettera d), Decreto cd "RENTRI", per la definizione delle modalità operative.

Con il decreto ministeriale n. 59/2023<sup>1</sup> erano già stati approvati i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti<sup>2</sup> e di formulario di identificazione dei rifiuti<sup>3</sup>. **L'utilizzo di questa nuova modulistica sarà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025**<sup>4</sup>, o comunque dal momento in cui le imprese obbligate si saranno iscritte al Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti (cd. "RENTRI")<sup>5</sup>.

Con il Decreto Direttoriale n. 251/2023 del 19 dicembre 2023<sup>6</sup> vengono ora fornite le istruzioni per la compilazione:

- del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato 1) e;
- del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (allegato 2);

ferma restando la data del 13 febbraio 2025 come termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzarli in sostituzione degli attuali.

Le aziende interessate avranno, quindi, tutto il tempo per formare gli incaricati alla tenuta dei registri e alla emissione e gestione dei formulari.

Si riporta di seguito una prima schematica illustrazione dei contenuti delle istruzioni di compilazione date dal Ministero.

---

<sup>1</sup> *Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*

<sup>2</sup> *Allegato 1 al dm n. 59/2023*

<sup>3</sup> *Allegato 2 al dm n. 59/2023*

<sup>4</sup> *Le scadenze dell'entrata in vigore dei nuovi registri e formulari, così come quelle per l'iscrizione delle imprese obbligate ad utilizzare il RENTRI, sono state definite dal decreto direttoriale 21 settembre 2023*

<sup>5</sup> *Si ricorda che, come stabilito dal decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, il primo gruppo di aziende tenute all'iscrizione al RENTRI (ed al suo utilizzo a seguito dell'iscrizione) dovrà iscriversi a partire dal 13 dicembre 2024 e deve concludersi entro il 13 febbraio 2025, data appunto in cui si prevede l'obbligatorietà dei nuovi modelli di registri di carico e scarico e di formulario.*

*Il primo gruppo di aziende è composto da:*

- *i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;*
- *imprese che effettuano trattamento di rifiuti;*
- *imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale;*
- *ConSORZI per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;*
- *intermediari e commercianti di rifiuti*

<sup>6</sup> *Il decreto direttoriale n. 251/2023 definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato d.m. n.59 del 2023*

## 2. Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti<sup>7</sup> dovrà essere compilato da<sup>8</sup> :

- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
  - o lavorazioni industriali;
  - o lavorazioni artigianali;
  - o potabilizzazione;
  - o altri trattamenti delle acque;
  - o depurazione delle acque reflue;
  - o abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie;che hanno più di 10 dipendenti;
- i trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche per i rifiuti che derivano dal trattamento (nuovi produttori);
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti.

Il registro cartaceo, obbligatorio dal 13 febbraio 2025<sup>4</sup>, potrà essere stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI e continuerà a dover essere vidimato, prima della compilazione, dalla CCIAA.

**I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025<sup>5</sup> dovranno invece utilizzare il registro in formato digitale dal momento in cui sarà perfezionata detta iscrizione.**

Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico sono suddivise in cinque sezioni che riguardano:

1. i produttori iniziali e i detentori, sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unità locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall'unità locale (rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, rifiuti da manutenzione delle infrastrutture, rifiuti da assistenza sanitaria, rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie);
2. i nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
3. gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;
4. i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;
5. gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

In particolare, si segnala che:

- la sezione "**Provenienza del rifiuto**" dovrà essere compilata solo dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento che ricevono rifiuti da terzi e dagli intermediari e commercianti;
- il campo "**Stoccaggio istantaneo**" dovrà essere compilato solo dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento in occasione di ispezioni degli organi di controllo;

---

<sup>7</sup> Previsto dal dm 59/2023, all'art. 4 e il cui fac-simile è contenuto nell'allegato 1 al medesimo dm

<sup>8</sup> L'articolo 190, comma 1, del d.lgs. 152/2006 definisce i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico

- il campo “**Respingimento**” consente di indicare se il rifiuto è stato respinto totalmente o parzialmente; questa annotazione sostituisce l’obbligo di riprendere in carico la quantità di rifiuto respinto;
- il campo “**Rettifica**” consente di:
  - o modificare una registrazione, riportandone integralmente tutti i dati, anche quelli non modificati;
  - o annullare una registrazione, indicando solo il codice EER e la provenienza (se urbano o speciale) e la motivazione dell’annullamento nel campo “**Annotazioni**” (campo 42).

### 3. Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Il modello di formulario di identificazione dei rifiuti <sup>9</sup> si compone di tre moduli:

- 1) il modulo “base” da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, di un trasportatore e di un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- 2) un modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con l’indicazione del o dei terminalisti <sup>10</sup> e dei vari vettori, ferroviario, marittimo e stradale, che intervengono nel trasporto; questo modulo va utilizzato anche per indicare la presenza di più trasportatori o di più intermediari, ulteriori rispetto a quelli indicati nel modulo “base”, anche se non si tratta di un vero e proprio trasporto intermodale;
- 3) un ulteriore modulo (aggiuntivo) per la microraccolta, attualmente non utilizzabile in mancanza di disposizioni regolamentari <sup>11</sup>.

Anche il nuovo modello di formulario dovrà essere utilizzato su supporto cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025 <sup>4</sup>, sarà generato dall’applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell’impresa, già vidimato (il modulo sarà scaricato già con un codice univoco di vidimazione). Inoltre, non sarà più in 4 copie a ricalco ma sarà duplicato con fotocopie per essere gestito dai vari soggetti che intervengono nel trasporto.

Solo a partire dal 13 febbraio 2026 il medesimo modello di formulario dovrà essere totalmente digitale se riguarderà trasporti di rifiuti pericolosi.

In particolare, il nuovo formulario di trasporto e le relative istruzioni di compilazione prevedono le seguenti novità:

- l’indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario o intermediario) è soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico;
- una sezione per il detentore, identificato come la persona, diversa dal produttore, che è in possesso del rifiuto (impianti che svolgono solo stoccaggio di rifiuti di terzi, ecc.);
- una sezione per l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;
- il campo “*Caratteristiche chimico/fisiche*”, che, secondo le istruzioni non va compilato;

<sup>9</sup> Previsto dal dm 59/2023, all’art. 5 e il cui fac-simile è contenuto nell’allegato 2 al medesimo dm

<sup>10</sup> Le istruzioni di compilazione del formulario indicano che “attualmente la sezione TERMINALISTA non va compilata fino all’adozione di ulteriori disposizioni” – allegato 2, punto 2.5 del d.d. n. 251/2023

<sup>11</sup> Allegato 2, punto 2.6 del d.d. n. 251/2023

- il campo *“analisi/rapporti di prova”* nel caso si disponga di un’analisi del rifiuto con la possibilità di indicarne la data di emissione;
- il campo *“Classificazione”*: che va barrato nel caso in cui, insieme all’analisi sia stato redatto anche un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto
- la possibilità di indicare un secondo destinatario nel campo 16, nel caso in cui il primo destinatario accetti solo parzialmente il rifiuto e il viaggio prosegua con il medesimo formulario ad un secondo destinatario;
- per i rifiuti da manutenzione<sup>12</sup>, che vengono trasferiti dall’effettivo luogo di produzione alla sede dell’impresa, la possibilità di indicare tale luogo di produzione nella sezione relativa al produttore al posto dell’unità locale nel campo *“Luogo di produzione se diverso dall’unità locale”*;
- la possibilità di indicare il *“Trasbordo parziale”* nella sezione 13 e il *“Trasbordo totale”* nella sezione 14;
- la possibilità di indicare la sosta tecnica nella sezione 15;
- nel caso in cui il trasportatore sia un vettore marittimo, e non si sia in presenza di un trasporto intermodale, la possibilità di indicare tale vettore nella sezione 4 *“Trasportatore”*, senza l’indicazione del nome del conducente.

**Dal 1° gennaio 2024 inizierà una fase di test del sistema RENTRI per verificare l’applicabilità delle istruzioni oggetto del decreto direttoriale n. 251/2023.** Non si può quindi escludere che tali istruzioni vengano modificate o integrate.

Confindustria monitorerà questa fase di test, al fine di dare alle imprese indicazioni operative di dettaglio per la gestione della documentazione amministrativa dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto prima della data di effettiva obbligatorietà degli stessi.

---

<sup>12</sup> che si considerano prodotti presso la sede dell’impresa di manutenzione ai sensi dell’art. 193, comma 19, del d.lgs. 152/2006